

AVVISO AGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DI INTEK GROUP S.P.A.
Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche

INTEGRAZIONE REVOCA

(Integrazione al documento di revoca diffuso in data 30 settembre 2015 attinente la "Sollecitazione di deleghe" promossa dal prof. Gianfranco d'Atri in data 14 settembre 2015 e pubblicata sul sito <http://intek.azionisti.org>)

Cosenza, 13 ottobre 2015

La presente integrazione è motivata dalla necessità di offrire agli azionisti la possibilità di una esplicita dissociazione dal comportamento e dagli atti messi in essere dallo scrivente, promotore della precedente sollecitazione, successivamente revocata.

La richiesta di convocare l'assemblea era stata sottoscritta fra gli altri da alcuni risparmiatori sollecitati ed assistiti dallo scrivente (nell'ambito della propria attività di responsabile del sito internet azionisti.org). La richiesta è stata quindi trasmessa al rappresentante comune e da questi è stata portata all'attenzione della società che ha provveduto a pubblicare - senza ulteriore interazione con i richiedenti o lo scrivente - gli avvisi pubblici.

Tali documenti, a firma Pastorino, sono stati ulteriormente "validati" dalla società tramite l'inserimento di una nota in neretto. L'avviso è stato reso pubblico - via internet e via stampa- dal sig. De Vitis, Investor Relator della società.

Successivamente, lo stesso, nq di a.u. di Quattrodue, ha ritenuto opportuno integrare l'odg ed in data 06/10 il CdA di Intek ha redatto una propria relazione informativa, adottando la originaria strategia minoritaria nei confronti degli azionisti che avrebbero determinato danni (presumibilmente costi non necessari, immagine lesa, alterazione dei corsi di borsa).

Risulta evidente che gli azionisti sottoscrittori di una proposta di convocazione sulla base di una specifica norma di legge trasmessa esclusivamente al rappresentante comune non possono in alcun modo aver determinato alcuna conseguenza (vera o presunta): la formale convocazione della stessa è atto proprio degli organi societari che, ravvisando eventuali illegittimità , avrebbero dovuto determinarsi ai sensi dell'art.2367, comma 2, rifiutando la convocazione.

Vero è che il sig. De Vitis ha provveduto a rendere pubblico, via stampa e internet, contenuti e informazioni che successivamente, in veste di A.U. di Quattrodue, ha qualificato come "pregiudizievoli". Tale qualificazione è stata fatta propria dagli amministratori della Intek nella loro relazione (al punto 5) . Essi, però , non precisano se i danni e i pregiudizi originati dalla pubblicazione dei temi assembleari saranno reclamati, oltre che ai sottoscrittori, ai soci che dovessero approvare le deliberazioni ovvero allo scrivente - nq di sollecitatore deleghe - ed anche al sig. De Vitis - quale esecutore materiale.

In tale contesto, lo scrivente ritiene opportuno oggi suggerire di formulare voto "contrario" a quanto originariamente proposto.

Ovviamente, l'invito a tale voto è rivolto agli azionisti che ritenessero opportuno partecipare in proprio ovvero per corrispondenza, inclusi quanti avevano originariamente espresso l'intenzione di conferire delega.

Relativamente , poi, al quinto punto ritiene che la deliberazione ipotizzata non rientri fra i diritti disponibili alla categoria e non possa esplicare alcun effetto giuridico, mantenendo la mera caratteristica di "flatus voci", ancorché a forte impatto psicologico sugli azionisti.

Prof. Gianfranco d'Atri

